



Bruxelles, 27.6.2014
COM(2014) 393 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro¹ è uno dei sei atti giuridici del pacchetto sulla governance economica denominato "six-pack". Il pacchetto legislativo sulla governance economica, nel complesso, è stato concepito per colmare le lacune e le carenze dell'attuale sistema di governance economica dell'UE, responsabili in parte del dilagare della crisi economica nei paesi dell'UE.

Il regolamento (UE) n. 1173/2011 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda determinate procedure in materia di sanzioni relative alla manipolazione delle statistiche. In particolare, essa ha il potere di stabilire norme dettagliate circa la procedura per la conduzione delle indagini e le misure ad esse associate espressamente definite. Il conferimento di tali poteri delegati alla Commissione è la prova dei progressi compiuti verso una sorveglianza più rigorosa in materia di cooperazione economica e monetaria, anche per quanto riguarda i meccanismi sanzionatori.

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è elaborata conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1173/2011. Secondo tale disposizione, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dal 13 dicembre 2011 e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

L'esercizio della delega è stato ritenuto necessario per rispondere alla necessità di integrare le norme sul calcolo delle ammende imposte per la manipolazione delle statistiche e le norme relative alla procedura da seguire per le indagini su eventuali errate rappresentazioni dei dati [cfr. articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1173/2011].

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1173/2011, il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, può decidere di irrogare un'ammenda a uno Stato membro che, deliberatamente o per negligenza grave, fornisca un'errata rappresentazione dei dati relativi al disavanzo e al debito. Dall'articolo 8, paragrafo 3, dello

¹ GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.

stesso regolamento discende inoltre che la Commissione può avviare tutte le indagini necessarie ad accertare l'esistenza di tale errata rappresentazione.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1173/2011, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati riguardo ai criteri dettagliati per la determinazione dell'entità dell'ammenda di cui al paragrafo 1, alle norme dettagliate circa la procedura per la conduzione delle indagini di cui al paragrafo 3, alle misure associate e all'informativa sulle indagini, alle norme procedurali dettagliate volte a garantire i diritti della difesa, l'accesso al fascicolo, la rappresentanza legale, la riservatezza, i termini e la riscossione delle ammende di cui al paragrafo 1.

La Commissione ha adottato un'unica decisione delegata sulle indagini e sulle ammende per quanto riguarda tutti gli aspetti in merito ai quali essa aveva il potere di adottare atti delegati, vale a dire la decisione delegata 2012/678/UE, del 29 giugno 2012, sulle indagini e sulle ammende connesse alla manipolazione delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nella zona euro².

Tra le parti consultate sul progetto di decisione delegata figuravano gli esperti nazionali invitati a due riunioni organizzate nel gennaio e nel marzo 2012. La Commissione ha adottato l'atto delegato il 29 giugno 2012 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel luglio 2012 vari Stati membri hanno espresso il parere che occorreva più tempo per esaminare il progetto di atto. Pertanto, il 24 luglio il Consiglio ha deciso di prorogare di due mesi il termine per la presentazione di obiezioni (oltre al normale periodo di due mesi concesso) come previsto all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1173/2011. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato entro il termine di quattro mesi. Alla scadenza del periodo supplementare di due mesi, l'atto delegato è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed è entrato in vigore il 26 novembre 2012.

4. CONCLUSIONE

La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

² GU L 306 del 6.11.2012, pag. 21.